

## L'IMPRENDITORE

Art. 2082 cod.civ. - è imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.

## L'IMPRESA FAMILIARE

Tutti i componenti dell'impresa familiare sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Commercio, in quanto la sua costituzione presuppone, ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ. e del d.p.r. 597/73 art. 5 e d.p.r. 917/86 art. 5 (disciplina fiscale) che titolare e [coadiuvanti](#) della impresa stessa svolgono la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza (circ. n.80/93).

## LA SOCIETÀ

La società si costituisce con atto pubblico (atto notarile) depositato al Registro Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

Si distinguono le società di persone e le società di capitali (artt. 2247 cod. civ. e seguenti ).

## SOCIETÀ DI PERSONE

1. **società in nome collettivo (Snc)** artt. 2291 - 2312 cod. civ. I soci di una s.n.c. commerciale, che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza, sono obbligati all'iscrizione nella Gestione previdenziale dei Commercianti, indipendentemente dal loro numero. I familiari che svolgono attività lavorativa nella società con carattere di abitualità e prevalenza, sono obbligati all'iscrizione come [coadiutori](#). (circ. 29/84 circ. 94/87)
2. **società in accomandita semplice (Sas)** artt. 2313 - 2324 cod. civ.  
E' obbligatoria l'iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'amministrazione della società può essere conferita solo ai soci accomandatari, quindi, la qualifica di socio accomandatario di s.a.s comporta per definizione ( artt. 2313 e segg. del codice civile ) l'attribuzione degli obblighi di amministrazione e gestione della società. Il socio accomandante che presta attività lavorativa non è iscrivibile come titolare, mancando il requisito della responsabilità. Può eventualmente essere iscritto come familiare [coadiutore](#) o come dipendente, ricorrendone i presupposti. circ. n. 80/1993

## SOCIETÀ DI CAPITALE

1. **società per azioni (Spa)**: non hanno i requisiti per l'iscrizione alla Gestione previdenziale dei Commercianti e quindi i soci non hanno tutela previdenziale come lavoratori autonomi;
2. **società cooperative**, i soci di cooperative, devono con un regolamento approvato dall'assemblea, decidere il tipo di rapporto, subordinato o autonomo, che intendono attuare. Secondo l'orientamento prevalente, quando si parla di rapporti di natura autonoma ci si riferisce alle casistiche contrattuali iscrिवibili alla Gestione Separata;
3. **società a responsabilità limitata (Srl)** è iscrिवibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale.  
L'art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell'art. 29 della legge 160/1975), ha ridefinito i requisiti dei soggetti iscrिवibili nella gestione Commercianti ed ha introdotto l'iscrivibilità della figura del socio di società a responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica.  
La disposizione va applicata anche al socio unico di Srl che ha quindi l'obbligo assicurativo se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di direzione) con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa.

**NOTA BENE** -se il **socio di srl** non gestisce autonomamente il proprio lavoro, ma è soggetto ad etero-direzione (da parte del Consiglio di Amministrazione) in termini di rispetto degli orari prestabiliti, di giustificazione assenze, di sanzioni disciplinari,, il suo lavoro è inquadrabile come lavoro dipendente. Ciò può accadere anche quando il socio fa parte del consiglio di amministrazione poichè pur essendo egli stesso un amministratore, può subire le decisioni di una maggioranza contraria. Non è invece possibile quando è amministratore unico. Per quanto riguarda invece l'eventualità che, il socio di srl possa instaurare con la società un rapporto di collaborazione iscrिवibile alla Gestione Separata ex art. 2 della L. n. 335/95 la valutazione va effettuata caso per caso, poichè il contratto deve avere una autonoma connotazione rispetto alle generiche finalità descritte dall'oggetto sociale. In altre parole non deve trattarsi dello svogimento di attività tipiche di organizzazione, esecuzione e gestione della società.